

A cura di Pasquale Annicchiarico

# Processo ILVA, Magistrati parti civili: conseguenze

L'eccezione difensiva e la decisione della Corte d'Assise di Taranto.



ANNICCHIARICO  
STUDIO LEGALE

Non determina l'applicabilità dell'art. 11 c.p.p. la costituzione quale Parte Civile di un Giudice di Pace del Distretto, se questi, al momento della celebrazione del processo nel quale si costituisce, ha dismesso le funzioni: dall'avvenuta cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario discenderebbe la possibilità di escludere possibili condizionamenti sulla decisione finale.

L'art. 11 del codice di procedura penale prevede che l'incompetenza funzionale del Magistrato (la quale determina il necessario trasferimento del procedimento ad altra sede distrettuale) si realizza nell'ipotesi in cui tale Magistrato assuma *"la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato"*.

In altri termini, quando un procedimento penale coinvolge un Magistrato e la competenza a trattarlo spetti ad un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d'Appello in cui il Magi-

strato esercita le proprie funzioni (o le esercitava al momento del fatto), la competenza va radicata in capo al Giudice il cui Ufficio Giudiziario ha sede nel capoluogo di un differente distretto di Corte d'Appello, individuato *ex lege*.

Le regole dettate dall'art. 11 c.p.p. si applicano anche in caso di coinvolgimento nel procedimento dei Giudici Onorari, quali ad esempio i **Giudici di Pace** ovvero i **membri laici delle Sezioni Agrarie del Tribunale**, atteso il carattere non episodico dell'esercizio della giurisdizione e l'inserimento di tali figure professionali tra gli organi deputati all'amministrazione della giustizia. Sul punto si sono pronunciate anche le **Sez. Unite** statuendo che: *"L'art. 11 c.p.p., che prevede una deroga alle regole generali sulla competenza per territorio per i procedimenti nei quali sia parte un magistrato, si applica anche ai procedimenti nei quali siano parte magistrati onorari, come il giudice di pace ovvero i membri laici delle Sezioni Agrarie del Tribunale ..."*.

L'applicazione di tale norma, e dei predetti arresti giurisprudenziali, è stata invocata dalle Difese degli imputati nel procedimento c.d. Ambiente Svenduto in corso di celebrazione dinanzi alla Corte d'Assise di Taranto, a seguito della costitu-



Avv. Pasquale Annicchiarico

zione quale Parte Civile sia del dott. omissis che ha esercitato le funzioni di Giudice di Pace di Taranto dal 1995 al 2015 (durante il periodo nel quale si sarebbero consumati i fatti oggetto di imputazione), sia del dott. omissis, come documentato attraverso la produzione dei decreti ministeriali di nomina e di numerose sentenze a loro firma. La Corte d'Assise, tuttavia, ha rigettato l'eccezione difensiva sostenendo che **dall'avvenuta cessazione dell'appartenenza del dott. omissis e del dott. omissis all'ordine giudiziario al momento della celebrazione del processo, discenderebbe la possibilità di escludere condizionamenti sulla decisione finale** ("... deve sussistere un concreto ed attuale pericolo che il rapporto di colleganza incida sulla effettiva o apparente (presso la pubblica opinione) imparzialità e terzietà del giudice. Sicchè la cessazione della appartenenza all'ordine giudiziario senza dubbio incide su detto rapporto di colleganza, ormai cessato e, quindi, sul condizionamento, effettivo ma anche solo apparente, che detta appartenenza potrebbe avere sulla decisione finale del giudice ... la accertata cessazione dall'Ufficio di omissis, fa sì di poter ragionevolmente concludere per la inapplicabilità del disposto di cui all'art. 11 c.p.p."). Si tratta di una decisione che offre interessanti spunti di riflessione, atteso che l'ordinanza in questione pare discostarsi tanto dalla ratio dell'art. 11 del codice di rito, quanto da tutti i precedenti arresti in materia.

Ed invero, premesso che la **finalità** perseguita dalla norma in esame è indiscutibilmente quella di garantire l'immagine di indipendenza e ter-

zietà del Giudice agli occhi della collettività e di *"evitare che il rapporto di colleganza e normale frequentazione nascente dal comune espletamento delle funzioni nello stesso plesso territoriale possa inquinare, anche solo nelle apparenze, l'imparzialità del giudizio"* (Cass. Sez. Unite 292/2004 Scabbia), **l'applicabilità** del meccanismo di cui all'art. 11 c.p.p. non si presta ad alcun tipo di sindacato nelle ipotesi in cui il soggetto che assume il ruolo di imputato, indagato, persona offesa o danneggiata dal reato, sia un magistrato e quest'ultimo svolga, o abbia svolto, le funzioni giudiziarie al momento del fatto-reato nello stesso distretto di Corte di Appello del procedimento che lo vede assumere una delle predette qualità. Per consolidato orientamento dei Giudici di Legittimità ai fini dell'applicazione della competenza speciale ex art. 11 c.p.p., ciò che rileva è che vi sia stato esercizio delle funzioni giudiziarie **al momento della commissione del fatto-reato, a nulla rilevando l'intervenuta cessazione delle funzioni giudiziarie al momento della costituzione di parte civile.** *"E' irrilevante la questione relativa al momento di pensionamento del magistrato, sia esso insorto prima, o dopo la costituzione di parte civile. Per un verso, la costituzione di parte civile non è condizione di operatività dell'art. 11 c.p.p. per altro verso, ciò che rileva è la condizione del magistrato al momento del fatto, come emerge dall'espressione "esercitava" le funzioni al momento del fatto; mentre è del tutto irrilevante che la cessazione sia intervenuta in un momento successivo. Come confermato dalla Corte di Cassazione, la deroga alla competenza fissata dall'art. 11 c.p.p., opera anche qualora il magistrato abbia già cessato dal servizio (Cass. 4 maggio 1977, De Vivo)".* Qualora l'eccezione difensiva, fondata su di un orientamento allo stato univoco e consolidato, dovesse trovare accoglimento in Appello o in Cassazione, il processo ILVA sarebbe annullato e trasferito dinanzi al Tribunale di Potenza per la celebrazione, dall'inizio, di un nuovo Giudizio.

---

## Annicchiarico Studio Legale

Milano

Via Cormons, 11  
Tel. 02 33491042  
Fax 02 02 30064829

Taranto

Via Abruzzo, 1  
Tel. 099 732 3063  
Fax 099 739 2882

Cell. +39 39897746

pasqualeannicchiarico@studioannicchiarico.com

[www.studioannicchiarico.com](http://www.studioannicchiarico.com)

---